



## Pacchetto infrazioni di luglio: decisioni principali

Brussels, 25 luglio 2024

### Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 72 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [domande frequenti](#). Per ulteriori dettagli sulla cronologia di un caso è possibile consultare il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#).

### 1. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Maëlys Dreux – Tel. +32 229 54673)

#### Lettere di costituzione in mora

#### **La Commissione invita i PAESI BASSI, l'AUSTRIA e la SLOVENIA a conformarsi alla direttiva quadro sulle acque**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora ai **Paesi Bassi** (INFR(2022)2161), all'**Austria** (INFR(2024)2162) e alla **Slovenia** (INFR(2024)2170) per il mancato rispetto della direttiva quadro sulle acque ([direttiva 2000/60/CE](#)). La direttiva impone agli Stati membri di preparare un programma di misure per ciascun distretto idrografico al fine di garantire un buono stato dei corpi idrici europei, come fiumi e laghi. Tali misure devono essere incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici, che devono essere elaborati e comunicati alla Commissione ogni 6 anni. Ciascun programma di misure deve comprendere misure di base per controllare i diversi tipi di estrazione e arginamento delle acque, scarichi da origini puntuali, fonti diffuse che possono provocare inquinamento e qualsiasi altro impatto negativo considerevole sulla qualità dell'acqua. Gli Stati membri sono tenuti a riesaminare e aggiornare periodicamente tali controlli, compresi i permessi relativi all'acqua concessi a tali fini. La gestione sostenibile delle risorse idriche è un elemento centrale del [Green Deal europeo](#). Nei Paesi Bassi è possibile concedere permessi per l'estrazione dell'acqua o per gli scarichi nei corpi idrici per una durata illimitata e non è richiesto alcun riesame periodico. Inoltre anche nel caso in cui le autorizzazioni siano concesse in base a norme generali non è previsto alcun riesame periodico. In Austria viene effettuata una valutazione prima di concedere la proroga o il rilascio di un nuovo permesso, che può essere valido per un periodo di 25 anni per le estrazioni a fini di irrigazione e fino a 90 anni per altri scopi. Tale periodo è troppo lungo per riuscire a conseguire l'obiettivo di un riesame periodico e pertanto non consegue gli obiettivi della direttiva. In Slovenia il diritto nazionale non prevede norme chiare per il riesame periodico dei permessi o delle concessioni per l'estrazione dell'acqua, delle autorizzazioni preventive per scarichi da origini puntuali e delle norme generalmente applicabili per gli scarichi diffusi. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Slovenia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di risposte soddisfacenti, quest'ultima potrà decidere di emettere pareri motivati.

#### **La Commissione invita i PAESI BASSI a proteggere meglio la pittima reale, una specie di uccello di prateria**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione

in mora ai **Paesi Bassi** (INFR(2024)4014) per l'insufficiente attuazione delle misure per la protezione della pittura reale previste dalla direttiva Uccelli ([direttiva 2009/147/CE](#)). Il [Green Deal europeo](#) e la [strategia sulla biodiversità per il 2030](#) indicano quanto sia fondamentale che l'UE arresti la perdita di biodiversità, favorendone la protezione e il ripristino. La direttiva Uccelli è essenziale per mantenere la biodiversità e proteggere le 500 specie di uccelli selvatici presenti in natura nell'UE e i loro habitat. Nei Paesi Bassi molte specie di uccelli in habitat agricolo registrano un costante declino da decenni, principalmente a causa della perdita di habitat e di altre minacce, ad esempio il fatto di essere disturbati durante la stagione riproduttiva. In particolare, i programmi volontari, comprese le sovvenzioni, non sono riusciti a far fronte alla continua scomparsa di esemplari della pittura reale, un uccello rappresentativo in habitat agricolo. Le autorità sono tenute ad adottare misure più efficaci, tra cui, ad esempio, la classificazione e la gestione dei siti in cui vi è una forte presenza numerica di tale uccello. Tali misure andranno probabilmente a beneficio anche di altre specie di uccelli in habitat agricolo, come la pavoncella o la beccaccia di mare, il cui numero di esemplari è pure in calo. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita la SLOVENIA a garantire un ampio accesso alla giustizia in materia ambientale**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Slovenia** (INFR(2024)2051) per incompleta attuazione dei requisiti della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Il diritto nazionale deve essere chiaro e preciso per quanto riguarda la possibilità di impugnare dinanzi a un giudice atti relativi a tematiche ambientali. La Commissione è impegnata a promuovere leggi in materia ambientale e a garantire che siano ampiamente comprese, rispettate e applicate. A tal fine, è molto importante garantire che i cittadini e la società civile possano chiedere ai giudici nazionali la verifica del rispetto degli obblighi normativi. Nella sua legislazione nazionale, la Slovenia non garantisce il diritto di impugnare dinanzi a un giudice le decisioni od omissioni delle autorità nazionali nei seguenti settori di politica ambientale: protezione della natura, qualità dell'aria, gestione dei rifiuti e gestione delle risorse idriche. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita l'ITALIA a recepire correttamente la direttiva quadro sui rifiuti**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** (INFR(2024)2097) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#) sui rifiuti, quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)). La direttiva quadro sui rifiuti è la legislazione quadro dell'UE volta a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, a ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse e a migliorarne l'efficienza: elementi fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per garantire la competitività a lungo termine dell'Unione. La direttiva modificata stabilisce obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; introduce inoltre prescrizioni dirette agli Stati membri e volte a migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. Gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva modificata nella legislazione nazionale entro il 5 luglio 2020. La Commissione ha già avviato procedure di infrazione nei confronti di altri 10 Stati membri (Bulgaria, Cechia, Estonia, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Romania). La Commissione ha constatato che l'Italia non ha recepito correttamente diverse disposizioni della direttiva modificata, tra cui quelle concernenti la responsabilità estesa del produttore, la garanzia di un riciclaggio di alta qualità, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e l'attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita tutti gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Belgio** (INFR(2024)2121), **Bulgaria** (INFR(2024)2128), **Cechia** (INFR(2024)2137), **Danimarca** (INFR(2024)2138), **Germania** (INFR(2024)2122), **Estonia** (INFR(2024)2123), **Irlanda** (INFR(2024)2130), **Grecia** (INFR(2024)2132), **Spagna** (INFR(2024)2147), **Francia** (INFR(2024)2141), **Croazia** (INFR(2024)2133), **Italia** (INFR(2024)2142), **Cipro**

(INFR(2024)2131), **Lettonia** (INFR(2024)2144), **Lituania** (INFR(2024)2143), **Lussemburgo** (INFR(2024)2124), **Ungheria** (INFR(2024)2134), **Malta** (INFR(2024)2135), **Paesi Bassi** (INFR(2024)2125), **Austria** (INFR(2024)2120), **Polonia** (INFR(2024)2126), **Portogallo** (INFR(2024)2145), **Romania** (INFR(2024)2136), **Slovenia** (INFR(2024)2127), **Slovacchia** (INFR(2024)2129), **Finlandia** (INFR(2024)2140) e **Svezia** (INFR(2024)2146) per il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. Sulla base degli ultimi dati disponibili comunicati dagli Stati membri, tutti i paesi non sono riusciti a raggiungere diversi obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti stabiliti dall'attuale legislazione dell'UE in materia di rifiuti. La direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#) sui rifiuti, quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)) fissa obiettivi giuridicamente vincolanti per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani. Bulgaria, Cechia, Danimarca, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia non hanno raggiunto entro il 2020 l'obiettivo del 50% per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani (come carta, metallo, plastica e vetro). Parallelamente, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ([direttiva 94/62/CE](#), quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/852](#)) si applica a tutti gli imballaggi distribuiti all'interno del mercato europeo e ai rifiuti di imballaggio che ne derivano, indipendentemente dal luogo in cui sono utilizzati. Essa imponeva che entro il 31 dicembre 2008 venissero riciclati tra il 55% e l'80% di tutti i rifiuti di imballaggio. Gli obiettivi di riciclaggio stabiliti per i vari materiali sono pari al 60% per il vetro, 60% per la carta e il cartone, 50% per i metalli, 22,5% per la plastica e 15% per il legno; molti di questi obiettivi non sono tuttavia stati conseguiti. Inoltre la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ([direttiva 2012/19/UE](#), quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2024/884](#)) impone la raccolta differenziata e il trattamento adeguato dei RAEE e fissa obiettivi per la loro raccolta, nonché per il loro recupero e riciclaggio. Il tasso minimo di raccolta che gli Stati membri devono conseguire ogni anno è pari al 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei 3 anni precedenti o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro. La maggior parte degli Stati membri non ha pertanto conseguito l'obiettivo di raccolta dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi di attuazione al fine di rispettare i suddetti obblighi. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero basarsi sulle raccomandazioni specifiche per paese individuate nella [segnalazione preventiva sui rifiuti del 2023](#). Ciò aiuterà inoltre gli Stati membri a conseguire i prossimi obiettivi per il 2025, 2030 e 2035, stabiliti mediante le recenti modifiche della legislazione dell'UE in materia di rifiuti. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora a ciascuno dei 27 Stati membri, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di risposte soddisfacenti, quest'ultima potrà decidere di emettere pareri motivati.

*Lettera di costituzione in mora ex art. 260 TFUE*

### **La Commissione invita l'UNGHERIA a conformarsi alle norme sulla qualità dell'aria**

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora ex art. 260 TFUE all'**Ungheria** (INFR(2008)2193) per la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 3 febbraio 2021 (causa [C-637/18](#)). In tale sentenza, la Corte di giustizia dell'UE ha dichiarato che l'Ungheria non risulta conforme alla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente ([direttiva 2008/50/CE](#)). Il [Green Deal europeo](#), che mira all'**obiettivo "inquinamento zero"**, richiede la piena attuazione delle norme in materia di qualità dell'aria per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. La direttiva sulla qualità dell'aria ambiente obbliga gli Stati membri a mantenere al di sotto di determinati valori limite le concentrazioni di inquinanti specifici nell'aria con notevoli implicazioni per la salute, come il PM<sub>10</sub>. Quando sono superati tali valori massimi, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre quanto più possibile la durata dei periodi di superamento dei limiti. Nel febbraio 2021 la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che dal 2005 l'Ungheria aveva superato sistematicamente e costantemente il valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> in 3 zone di qualità dell'aria e non aveva adottato misure adeguate per garantire che il periodo di superamento fosse il più breve possibile. In seguito alla sentenza, l'Ungheria ha compiuto alcuni progressi nell'affrontare le rimostranze e solo una zona, la valle del Sajó, risultava ancora non conforme nel 2022. Tuttavia si prevede che la conformità in questa zona non sarà conseguita prima del 2025, senza tenere conto della gravità della questione evidenziata nella sentenza. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE, con la richiesta di irrogare sanzioni pecuniarie.

*Pareri motivati*

### **La Commissione invita la SLOVACCHIA a provvedere adeguatamente alla raccolta e al trattamento delle acque reflue urbane**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Slovacchia** (INFR(2021)2147) per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)). La direttiva, che ha l'obiettivo proteggere la salute e l'ambiente, prevede che le acque reflue urbane siano raccolte e trattate prima di essere scaricate nell'ambiente. Le città sono tenute a predisporre le infrastrutture necessarie per raccogliere e trattare le acque reflue urbane. Le acque reflue non raccolte o non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. In Slovacchia 6 agglomerati non sono riusciti a predisporre una rete fognaria e a provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano trattate in modo adeguato. Tali agglomerati avrebbero dovuto essere conformi entro il 31 dicembre 2015. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Slovacchia nel dicembre 2021. Le autorità slovacche hanno risposto ai rilievi espressi e hanno ridotto il numero di agglomerati non conformi da 19 a 6. Non sono stati tuttavia pienamente affrontati tutti i rilievi. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Slovacchia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### **La Commissione invita l'AUSTRIA a recepire correttamente la legislazione dell'UE sugli impianti di combustione medi**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Austria** (INFR(2021)2088) per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale della direttiva relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi ([direttiva \(UE\) 2015/2193](#)). Tale direttiva mira a ridurre l'inquinamento atmosferico fissando valori limite di emissione per gli inquinanti originati da impianti di combustione medi. Detti impianti sono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni (come la produzione di energia elettrica, il riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, la produzione di calore/vapore per i processi industriali, ecc.) e sono una fonte significativa di inquinamento atmosferico da anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri. Il [Green Deal europeo](#), e in particolare il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#), pongono l'accento sulla riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. Il rispetto dei valori limite di emissione e delle norme relative alla qualità dell'aria sancite dalla legislazione dell'UE è fondamentale per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. La Commissione aveva deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Austria nel settembre 2021. Da allora l'Austria ha adottato misure per migliorare il recepimento della direttiva. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, alcuni regolamenti regionali non sono ancora pienamente compatibili con la direttiva. Le restanti rimostranze riguardano in particolare il recepimento della definizione di "gestore" della direttiva, l'obbligo in base al quale nessun nuovo impianto di combustione medio deve essere attivo senza autorizzazione o senza essere registrato e l'obbligo di sospendere il funzionamento degli impianti se la loro non conformità comporta un significativo peggioramento della qualità dell'aria locale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all'Austria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### **La Commissione invita la ROMANIA a migliorare il trattamento dei rifiuti**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Romania** (INFR(2020)2355) per la non corretta applicazione della direttiva relativa alle discariche di rifiuti ([direttiva 1999/31/CE](#)) e della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#) sui rifiuti, quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)). La direttiva relativa alle discariche di rifiuti fissa per le discariche norme volte a prevenire effetti negativi per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. A norma di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per garantire che solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. In forza della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti a recuperare e smaltire i rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente, vietando l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Nel novembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Romania in merito alle carenze rilevate in 5 discariche, ma anche alla mancata istituzione da parte del paese di una rete integrata e adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, che riflettesse le migliori tecniche disponibili. Dopo aver valutato la risposta presentata dalle autorità rumene, e sulla base dei dati recenti, la Commissione ha concluso che sono 3 le discariche ancora non conformi, una delle quali situata a Bucarest. La Commissione ha inoltre concluso che la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti prima del collocamento in discarica in Romania è insufficiente per i rifiuti urbani non differenziati e i rifiuti organici. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Romania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

*Deferimenti alla Corte di giustizia*

## **La Commissione decide di deferire il BELGIO alla Corte di giustizia per la mancata adozione di misure sufficienti in materia di inquinamento provocato dai nitrati**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il **Belgio** (INFR(2022)2051) alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata adozione, nella regione fiamminga, di misure sufficienti a contrastare l'inquinamento da nitrati, come previsto dalla direttiva Nitrati ([direttiva 91/676/CEE del Consiglio](#)). La direttiva mira a proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. Negli ultimi anni l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee della regione fiamminga si è notevolmente aggravato e tali acque sono tra le più inquinate dell'Unione europea. [Le relazioni delle autorità fiamminghe](#) mostrano chiaramente che i vari piani d'azione che si sono succeduti per contrastare l'inquinamento da nitrati nella regione fiamminga non hanno prodotto risultati e che, ad oggi, i livelli di inquinamento rimangono eccessivamente elevati, comportando un rischio per le persone e per l'ambiente. Nel febbraio 2023 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Belgio invitando le autorità fiamminghe ad adottare misure urgenti contro l'inquinamento da nitrati. A ciò ha fatto seguito un parere motivato nel settembre 2023. A quasi 5 anni dal riconoscimento da parte delle autorità belghe della necessità di misure urgenti la regione fiamminga non ha ancora adottato i provvedimenti necessari. La Commissione ritiene pertanto che gli sforzi profusi finora dalle autorità belghe siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## **La Commissione decide di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia per non aver raccolto e trattato in modo adeguato le acque reflue urbane**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Grecia** (INFR(2020)2021) alla Corte di giustizia dell'UE in quanto il paese non ha pienamente rispettato gli obblighi di raccolta e trattamento stabiliti dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE](#)). La direttiva, che ha l'obiettivo proteggere la salute e l'ambiente, prevede che le acque reflue urbane siano raccolte e trattate prima di essere scaricate nell'ambiente. È necessario che le città predispongano le infrastrutture necessarie al fine di raccogliere e trattare le acque reflue urbane. La Commissione aveva inviato alla Grecia una lettera di costituzione in mora nel maggio 2020, cui ha fatto seguito un parere motivato nel dicembre 2021. Nonostante alcuni progressi, le autorità greche non hanno ancora affrontato interamente le rimostranze denunciate. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità greche siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## **La Commissione decide di deferire la FRANCIA alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sull'acqua potabile**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Francia** (INFR(2020)2273) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto della concentrazione massima di nitrati nell'acqua potabile stabilita dalla direttiva sull'acqua potabile ([direttiva \(UE\) 2020/2184](#)). La direttiva sull'acqua potabile mira a proteggere la salute umana dagli effetti nocivi dell'acqua potabile contaminata. In Francia, per un lungo periodo di tempo, l'acqua potabile fornita a parti della popolazione ha superato la concentrazione massima di nitrati in 107 zone di approvvigionamento idrico in sette regioni. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Francia nell'ottobre 2020, a cui ha fatto seguito un parere motivato nel febbraio 2023. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità francesi per affrontare in modo completo le rimostranze siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Francia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## **La Commissione decide di deferire la FRANCIA alla Corte di giustizia per mancata adozione di piani d'azione contro l'inquinamento acustico**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Francia** (INFR(2013)2006) alla Corte di giustizia dell'UE per mancata adozione di piani d'azione contro l'inquinamento acustico per tutti gli agglomerati urbani e gli assi stradali principali, come previsto dalla direttiva sul rumore ([direttiva 2002/49/CE](#)). La direttiva sul rumore individua i livelli di inquinamento acustico e indica le azioni necessarie in risposta, quali adeguate misure di pianificazione urbana e di protezione dal rumore. La direttiva prevede che gli Stati membri adottino mappe che rappresentino l'esposizione acustica nei maggiori agglomerati, lungo gli assi stradali e ferroviari principali e in prossimità degli aeroporti più importanti. Tali mappe fungono da base per definire misure volte a ridurre l'inquinamento acustico nei piani d'azione contro l'inquinamento acustico e sono fondamentali per informare i cittadini in merito ai livelli di rumore cui sono esposti, consentendo loro di verificare autonomamente se le autorità adottano misure sufficienti. La Commissione ha inviato alla Francia una lettera di costituzione in mora nel maggio 2013 e una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2017, cui ha fatto seguito un parere motivato nel settembre 2023. Nonostante alcuni progressi, le autorità francesi non hanno affrontato interamente le rimostranze denunciate. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità francesi siano stati insufficienti e ha

pertanto deciso di deferire la Francia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## **2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI**

(Per ulteriori informazioni: Johanna Bernsel – Tel. +32 229 86699; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)

### Lettere di costituzione in mora

#### **La Commissione invita l'IRLANDA a rispettare le norme dell'UE relative ai prodotti da costruzione**

Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'**Irlanda** (INFR(2024)4003) per la mancata esecuzione della vigilanza del mercato prevista dal regolamento sui prodotti da costruzione ([regolamento \(UE\) n. 305/2011](#)). Il regolamento sui prodotti da costruzione impone alle autorità di controllare la fabbricazione e l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione prima che siano utilizzati. Secondo quanto verificato dalla Commissione, le autorità irlandesi hanno limitato le loro attività di controllo agli edifici finiti o ai progetti di ingegneria civile ultimati. La limitazione delle attività di vigilanza del mercato alle misure attuate in loco mette a repentaglio la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri nell'Unione. Diverse migliaia di case in Irlanda hanno patito danni gravissimi a causa di prodotti da costruzione difettosi. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Irlanda, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

### Pareri motivati

#### **La Commissione chiede al BELGIO e alla BULGARIA di recepire correttamente la direttiva relativa a un test della proporzionalità**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al **Belgio** (INFR(2023)2155) e un parere motivato complementare alla **Bulgaria** (INFR(2021)2206) per il non corretto recepimento delle norme dell'UE stabilite dalla [direttiva \(UE\) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità](#). La direttiva disciplina la valutazione della proporzionalità di norme nuove o modificate che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Valutare sistematicamente la regolamentazione delle professioni prima di adottare o modificare la legislazione è fondamentale per prevenire ostacoli ingiustificati nel mercato unico. La Commissione ritiene che il Belgio e la Bulgaria non abbiano recepito correttamente la direttiva, in particolare l'obbligo di garantire che le iniziative parlamentari e le relative modifiche siano effettivamente sottoposte a una valutazione della proporzionalità. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato al Belgio e di inviare un parere motivato complementare alla Bulgaria. Entrambi gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

#### **La Commissione invita la GRECIA e la POLONIA a recepire le norme dell'UE relative al caricabatteria standardizzato**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Grecia** (INFR(2024)0041) e alla **Polonia** (INFR(2024)0112) per la mancata comunicazione delle necessarie misure di attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ([direttiva \(UE\) 2022/2380](#)). Tale modifica della direttiva sulle apparecchiature radio ([direttiva 2014/53/UE](#)) introduce una soluzione di ricarica standardizzata. Gli obblighi di ricarica standardizzata si applicheranno a partire dal 28 dicembre 2024 a tutti i telefoni cellulari, ai tablet, alle fotocamere digitali, alle cuffie, alle cuffie microfono, agli altoparlanti portatili, alle console portatili per videogiochi, ai lettori elettronici, agli auricolari, alle tastiere, ai mouse e ai sistemi di navigazione portatili. Tali obblighi si applicheranno anche ai laptop a decorrere dal 28 aprile 2026. Benché il termine per il recepimento della nuova direttiva fosse il 28 dicembre 2023, Grecia e Polonia non hanno ancora notificato alcuna misura nazionale di recepimento della direttiva. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato ai 2 Stati membri, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### Deferimenti alla Corte di giustizia

#### **La Commissione decide di deferire il BELGIO alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sui servizi**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il **Belgio** (INFR(2022)4120) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto della direttiva sui servizi ([2006/123/CE](#)), il cui obiettivo è garantire che i prestatori di servizi non debbano affrontare ostacoli ingiustificati quando desiderano fornire servizi transfrontalieri dal loro paese d'origine. Secondo la Commissione, la normativa belga sulle garanzie finanziarie richieste nel contesto della vendita di abitazioni "in futuro stato di completamento" (acquisto su progetto) crea un ostacolo ingiustificato alla prestazione di servizi di costruzione. Il diritto belga prevede che gli imprenditori non autorizzati forniscano una garanzia finanziaria pari al 100%, mentre ai contraenti autorizzati che hanno beneficiato di un sistema di certificazione belga è richiesta una garanzia pari soltanto al 5%. L'accesso al sistema di certificazione belga risulta troppo difficile per gli imprenditori non belgi. Le imprese edili che non hanno sede in Belgio si trovano ad affrontare un ostacolo che rende difficili l'accesso ai mercati, lo svolgimento di attività transfrontaliere e l'espansione. Di conseguenza, gli utenti di tali servizi (privati cittadini, ma anche molte imprese) non sono in grado di beneficiare dei servizi più competitivi e innovativi disponibili sul mercato unico. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

### **La Commissione decide di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia per il mancato rispetto delle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Grecia** (INFR(2022)4078) alla Corte di giustizia dell'UE per la non conformità delle norme nazionali alla legislazione dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Le norme dell'UE agevolano la prestazione dei servizi da parte di professionisti in Stati membri diversi. In particolare, la Commissione ritiene che le norme greche non siano conformi alla [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi del diritto greco, per poter lavorare in Grecia i professionisti qualificati come direttori scolastici in altri Stati membri devono seguire una procedura più onerosa di riconoscimento accademico delle loro qualifiche per poter lavorare in Grecia. Ciò è contrario alla direttiva e rende più difficile l'accesso al mercato del lavoro greco per alcuni professionisti. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

### **La Commissione decide di deferire la BULGARIA alla Corte di giustizia per le restrizioni alla prestazione temporanea dei servizi sociali**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Bulgaria** (INFR(2019)2153) alla Corte di giustizia dell'UE in quanto il paese limita la durata massima della prestazione di servizi sociali transfrontalieri temporanei, quali i servizi di consulenza o di sensibilizzazione, il lavoro di prossimità, la terapia e la riabilitazione, la formazione in materia di competenze e i servizi di assistenza, a 6 mesi all'anno. La legge bulgara sui servizi sociali viola la direttiva [2006/123/CE](#) sui servizi e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri non possono stabilire una durata massima per i servizi temporanei. Il concetto di prestazione di servizi temporanei è basato su diversi aspetti, quali la durata, la regolarità, la periodicità e la continuità dei servizi. Gli Stati membri non possono imporre agli operatori economici di stabilirsi in modo permanente nel loro territorio per erogare servizi.

La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## **3. Giustizia**

*(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Cristina Torres Castillo – Tel. +32 2 299 06 79; Jördis Ferrolí – Tel. +32 229 92729; Yuliya Matsyk – Tel. +32 229-62716)*

Lettere di costituzione in mora

### **La Commissione invita la SLOVENIA a recepire le correttamente norme dell'UE per la lotta contro la frode ai danni del bilancio dell'Unione**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alla **Slovenia** (INFR(2021)2267) per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF"). Le norme di cui alla direttiva aumentano il livello di protezione del bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni e i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e costituiscono le basi di riferimento per la competenza della [Procura europea \(EPPO\)](#). Il termine per il recepimento della direttiva

nell'ordinamento nazionale era fissato al 6 luglio 2019. Nel febbraio 2022 la Commissione ha inviato una prima lettera di costituzione in mora alla Slovenia. La Commissione ha ritenuto, tra l'altro, che la Slovenia non avesse recepito correttamente il concetto di "funzionario pubblico" e non prevedesse la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi da un membro che detenga una posizione prominente in seno a una persona giuridica, come richiesto dalla direttiva. La Commissione ha inoltre ritenuto che il requisito della doppia incriminabilità violi la disposizione della direttiva PIF a cui non è stato fatto riferimento nella lettera precedente. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera complementare di costituzione in mora alla Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### Pareri motivati

### **La Commissione esorta l'IRLANDA, la CROAZIA, l'UNGHERIA e l'AUSTRIA a conformarsi alle procedure giudiziarie transfrontaliere relative al mandato d'arresto europeo**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere complementari di costituzione in mora a **Irlanda** (INFR(2020)2072) e **Croazia** (INFR(2021)211) e pareri motivati a **Ungheria** (INFR(2021)2071) e **Austria** (INFR(2020)2307) per il mancato rispetto della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio](#)). Il [mandato d'arresto europeo](#) (MAE) è una procedura giudiziaria semplificata di consegna transfrontaliera di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. In vigore dal 1° gennaio 2004, il MAE ha sostituito le lunghe procedure di estradizione fino ad allora applicate tra gli Stati membri dell'UE. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora all'Irlanda nell'ottobre 2020, all'Austria nel dicembre 2020, all'Ungheria nel giugno 2021 e alla Croazia nel settembre 2021. Inoltre la Commissione ha inviato lettere complementari di costituzione in mora all'Austria e all'Ungheria nel novembre 2023. Dopo aver analizzato la nuova legge di modifica adottata dall'Irlanda e dalla Croazia, la Commissione ha concluso che sono emerse nuove rimostranze, oltre a quelle esposte nella prima lettera di costituzione in mora. L'Irlanda non ha recepito correttamente la disposizione relativa alle decisioni pronunciate in contumacia, alla determinazione dell'autorità giudiziaria competente, alla situazione in attesa della decisione e al conflitto di obblighi internazionali. La Croazia non ha recepito correttamente le disposizioni relative alle garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari e alla situazione in attesa della decisione. L'Ungheria non ha recepito integralmente le disposizioni relative al conflitto di obblighi internazionali e non ha recepito correttamente le disposizioni relative ai motivi di rifiuto, alle sentenze pronunciate in contumacia e alla situazione in attesa della decisione. L'Austria non ha recepito integralmente le disposizioni in materia di privilegi e immunità e non ha recepito correttamente le disposizioni sui motivi facoltativi di rifiuto. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere complementari di costituzione in mora all'Irlanda e alla Croazia e di pareri motivati all'Austria e all'Ungheria, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati all'Irlanda e alla Croazia e di deferire l'Austria e l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE.

### **La Commissione invita la SLOVACCHIA a recepire correttamente le norme dell'UE sul diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all'arresto**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato supplementare alla **Slovacchia** (INFR(2023)2008) per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all'arresto ([direttiva 2013/48/UE](#)). Il termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era fissato al 27 novembre 2016. Si tratta di una delle 6 direttive che costituiscono il quadro giuridico dell'UE sulle norme minime comuni necessarie per un giusto processo, che garantiscono una sufficiente protezione dei diritti degli indagati e degli imputati. La direttiva rafforza la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e agevola quindi il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale. Nel parere motivato supplementare odierno la Commissione mette in evidenza carenze per quanto riguarda il corretto recepimento dell'ambito di applicazione dei diritti procedurali e le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore. La Commissione ha inviato alla Slovacchia una lettera di costituzione in mora nel giugno 2023 e un parere motivato nel novembre 2023. Sebbene da allora alcune delle carenze siano state risolte, le modifiche introdotte di recente alla legislazione in Slovacchia, in particolare per quanto riguarda la definizione del concetto di indagato, sollevano nuove preoccupazioni. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato supplementare Slovacchia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### **La Commissione invita l'ESTONIA a recepire le norme per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Estonia** (INFR(2024)0033) per la mancata comunicazione delle misure relative all'istituzione di canali di segnalazione interna da parte delle imprese di medie dimensioni, secondo quanto previsto dalla direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ([direttiva \(UE\) 2019/1937](#)). Tra gli altri obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che le imprese private con almeno 50 lavoratori istituiscano canali e procedure di segnalazione interna che consentano ai loro dipendenti di segnalare le violazioni delle norme dell'UE in via riservata. Il termine entro il quale gli Stati membri dovevano informare la Commissione in merito a tali misure era il 17 dicembre 2023. Nel gennaio 2024 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Estonia per la mancata comunicazione delle relative misure di recepimento. L'Estonia ha notificato le relative disposizioni di recepimento, ma ha rinviato la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2025. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all'Estonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### **La Commissione adotta misure ulteriori nei confronti del REGNO UNITO affinché si conformi al diritto dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, provvedendo all'attuazione dell'accordo di recesso\***

La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato (INFR(2020)2202) al **Regno Unito** per il mancato conseguimento della conformità al diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari. La Commissione ritiene che vi siano state diverse carenze nell'attuazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da parte del Regno Unito, che continuano a danneggiare i cittadini dell'UE nel quadro dell'accordo di recesso. Dette carenze riguardano in particolare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (articolo 21 TFUE), la libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE) e la libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), nonché il recepimento della direttiva sulla libera circolazione del 2004. In tale contesto la Commissione ha inviato nel maggio 2020 una lettera di costituzione in mora al Regno Unito. Dopo aver ricevuto la risposta del Regno Unito, la Commissione ha constatato che diversi punti rimangono irrisolti, in particolare per quanto riguarda i cittadini dell'UE o i loro familiari (ad esempio, i minori sottoposti a tutela legale o i membri della famiglia allargata) che esercitano i diritti di libera circolazione e dovrebbero essere beneficiari dell'accordo di recesso. Il Regno Unito dispone ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. L'accordo di recesso consente alla Commissione di portare avanti una procedura di infrazione avviata prima della fine del periodo di transizione in relazione al diritto del Regno Unito in vigore alla fine del periodo di transizione.

#### *Deferimenti alla Corte di giustizia*

### **La Commissione decide di deferire la CECCHIA e l'UNGHERIA alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento delle norme sul diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all'arresto**

La Commissione ha deciso di deferire la **Cechia** (INFR (2021)2107) e l'**Ungheria** (INFR(2021)2137) alla Corte di giustizia dell'UE per il recepimento non corretto della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e di comunicare con terzi al momento dell'arresto ([direttiva 2013/48/UE](#)). Il termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era fissato al 27 novembre 2016. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Cechia concludendo che alcune misure nazionali di recepimento notificate dalla Cechia non soddisfano le prescrizioni della direttiva. Il 28 settembre 2023 la Commissione ha dato seguito alla procedura inviando un parere motivato. Dopo aver analizzato le risposte della Cechia, la Commissione ha ribadisce che una delle disposizioni della direttiva relativa a possibili deroghe al diritto di avvalersi di un difensore non è stata recepita correttamente nel diritto nazionale. Per quanto riguarda l'Ungheria, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora il 12 novembre 2021, a cui ha fatto seguito il 14 luglio 2023 il parere motivato. Dopo aver analizzato le risposte dell'Ungheria, la Commissione ha concluso che la sua legislazione, come notificata alla Commissione, non è ancora conforme alle prescrizioni della direttiva. La Commissione sostiene in particolare che le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore a causa di esigenze investigative e la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore non sono recepite correttamente. La Commissione ha pertanto deciso di deferire la Cechia e l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#) relativo all'Ungheria e il [comunicato stampa](#) relativo alla Cechia.

### **La Commissione decide di deferire la BULGARIA alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento delle norme sul diritto all'informazione nei procedimenti penali**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Bulgaria** (INFR(2021)2098) alla Corte di giustizia dell'UE per il non corretto recepimento della direttiva sul [diritto all'informazione nei procedimenti](#)

penali ([Direttiva 2012/13/UE](#)). Il termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era fissato al 2 giugno 2014. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria per il non corretto recepimento della direttiva nel suo ordinamento nazionale. Il 28 settembre 2023 la Commissione ha inviato un parere motivato ribadendo le rimostranze espresse nella lettera di costituzione in mora. La Bulgaria non ha ancora affrontato in modo completo i rilievi della Commissione riguardanti il non corretto recepimento dell'ambito di applicazione della direttiva per le persone indagate de facto per la commissione di un reato, il diritto all'informazione sui diritti, il diritto a una comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## 4. Energia

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel. +32 229 58661; Ana Crespo-Parrondo – Tel. +32 229 81325)

Lettera di costituzione in mora

### **La Commissione esorta l'UNGHERIA a non compromettere la posizione dell'Unione sugli arbitrati intra-UE ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia e a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia**

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** (INFR (2024) 2206) per aver compromesso la posizione dell'Unione sulla scena internazionale con riguardo al divieto di arbitrati intra-UE tra investitori e Stato in relazione al trattato sulla Carta dell'energia (ECT) e per il mancato rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.

Il 26 giugno 2024 l'Unione e 26 Stati membri hanno [firmato una dichiarazione](#) sulle conseguenze giuridiche della [sentenza Komstroy](#), nella quale la Corte di giustizia ha stabilito che la clausola compromissoria del TCE non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro relative a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro. Tale dichiarazione ha integrato un accordo concluso lo stesso giorno per chiarire la posizione consolidata dell'Unione secondo cui la clausola compromissoria prevista dal trattato sulla Carta dell'energia non si applica, né si è mai applicata, nelle relazioni tra un investitore dell'UE e un paese dell'UE o l'Unione. Lo stesso giorno l'Ungheria ha adottato una dichiarazione unilaterale sostenendo che la sentenza *Komstroy* si applica solo ai futuri procedimenti arbitrati intra-UE tra investitori e Stato. Nella dichiarazione unilaterale l'Ungheria afferma inoltre che tale effetto avrà inizio solo in futuro, dopo la modifica del trattato sulla Carta dell'energia.

La Commissione ritiene che la dichiarazione unilaterale dell'Ungheria sia in contrasto con la decisione della Corte di giustizia, nonché con la posizione dell'Unione rispetto ai tribunali arbitrati e agli organi giurisdizionali di paesi terzi. La Commissione ritiene inoltre che, esprimendo apertamente una posizione unilaterale e diversa, l'Ungheria violi il dovere di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che impone agli Stati membri di astenersi dal compromettere la posizione dell'Unione sulla scena internazionale. Inoltre, contraddicendo un'interpretazione data dalla Corte, l'Ungheria sembra non rispettare il carattere definitivo, autorevole e vincolante delle sentenze della Corte di giustizia. Tali principi sono sanciti dall'articolo 19 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 267 e 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come pure dai principi generali di autonomia, primato, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

## 5. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts - Tel. +32 229 96302; Ignazio Cocchiere – Tel. +32 229 82261)

Lettere di costituzione in mora

### **La Commissione esorta la GRECIA a evitare condizioni di lavoro discriminatorie nelle scuole pubbliche**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Grecia** (INFR(2024)4013) per il non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva 1999/70/CE del Consiglio](#), che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. Il diritto greco prevede condizioni di lavoro meno favorevoli per gli insegnanti a tempo determinato che lavorano nelle scuole pubbliche rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato, ad esempio per quanto riguarda il congedo di maternità e il congedo per malattia. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione esorta la SPAGNA a eliminare le condizioni di lavoro discriminatorie nelle scuole pubbliche**

La Commissione ha deciso oggi di inviare una seconda lettera di costituzione in mora complementare alla **Spagna** (INFR(2014)4224) per il non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva 1999/70/CE del Consiglio](#), che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. Il diritto spagnolo prevede condizioni di lavoro meno favorevoli (come i diritti di congedo) per i dipendenti a tempo determinato che lavorano nel settore pubblico spagnolo rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Secondo la Commissione si tratta di una discriminazione contraria al diritto dell'UE, motivo per cui ha avviato la presente procedura di infrazione nel 2014. Sebbene la Spagna abbia da allora modificato le norme, sono ancora irrisolti alcuni problemi in materia di discriminazione. Nella sua seconda lettera di costituzione in mora complementare, la Commissione esamina le differenze di trattamento riguardanti il calcolo dell'anzianità, il diritto ad alcuni tipi di congedo o l'accesso ai percorsi di carriera. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### *Pareri motivati*

### **La Commissione invita la GRECIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di prestazioni familiari**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Grecia** (INFR(2023)2097) per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale ([regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)) e di libera circolazione dei lavoratori ([regolamento \(UE\) n. 492/2011](#) e [articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)). In base alla legislazione greca, sono ammissibili a richiedere le prestazioni familiari solo i cittadini dell'UE che risiedono in Grecia con i figli da almeno 5 anni. Inoltre i cittadini di paesi terzi, coperti dalla normativa dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (ad esempio perché si sono trasferiti in Grecia da un altro Stato membro dell'UE), possono richiedere le prestazioni familiari solo dopo aver soggiornato in Grecia per almeno 12 anni. La Commissione ritiene che tale legislazione sia discriminatoria e violi il diritto dell'UE. Le norme dell'UE sul coordinamento della sicurezza sociale vietano inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### **La Commissione invita la GERMANIA, la CROAZIA, i PAESI BASSI, la SVEZIA e la SLOVENIA a recepire l'atto europeo sull'accessibilità nel loro ordinamento nazionale**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Germania** (INFR(2022)0295), alla **Croazia** (INFR(2022)0306), alla **Svezia** (INFR(2022)0322) e alla **Slovenia** (INFR(2022)0324), nonché un parere motivato supplementare ai **Paesi Bassi** (INFR(2022)0315) per il mancato recepimento nel loro ordinamento nazionale delle norme dell'UE sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità ([direttiva \(UE\) 2019/882, atto europeo sull'accessibilità](#)). Finora tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione soltanto misure di recepimento parziali. L'[atto europeo sull'accessibilità](#) impone che i prodotti e i servizi essenziali come telefoni, computer, libri elettronici, servizi bancari e comunicazioni elettroniche siano accessibili alle persone con disabilità. Ciò contribuirà ad accrescere la partecipazione attiva alla società, anche nei settori dell'istruzione e dell'occupazione, delle persone con disabilità, ossia più di 100 milioni di cittadini in Europa, e offrirà loro maggiori opportunità di mobilità e autonomia. Le imprese e i servizi devono garantire la conformità a una serie di requisiti comuni di accessibilità dell'UE entro il 2025. Nel luglio 2022 la Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri e nell'aprile 2023 ad altri 3 Stati membri per la mancata comunicazione delle misure che recepiscono integralmente la direttiva. Nel luglio 2023 la Commissione ha dato seguito con pareri motivati a 5 Stati membri per la persistente mancata comunicazione delle misure di recepimento. Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Germania, Croazia, Svezia e Slovenia e un parere motivato supplementare ai Paesi Bassi, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i

quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

### Deferimenti alla Corte di giustizia

#### **La Commissione decide di deferire la BULGARIA alla Corte di giustizia per il mancato recepimento dell'atto europeo sull'accessibilità nell'ordinamento nazionale**

La Commissione ha deciso di deferire la **Bulgaria** (INFR(2022)0290) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato recepimento nell'ordinamento nazionale dell'atto europeo sull'accessibilità ([direttiva \(UE\) 2019/882](#) sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità). Nonostante avesse annunciato la proposta di un disegno di legge che recepisce l'atto europeo sull'accessibilità e la sua presentazione all'Assemblea nazionale nel dicembre 2023, la Bulgaria non ha ancora effettuato alcuna notifica formale. La Commissione conclude pertanto che l'atto europeo sull'accessibilità non è ancora stato recepito nell'ordinamento nazionale bulgaro. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

#### **La Commissione decide di deferire la GERMANIA alla Corte di giustizia in relazione al diritto dei lavoratori mobili dell'UE di percepire le prestazioni familiari**

La Commissione ha deciso di deferire la **Germania** (INFR(2021)4039) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE per quanto riguarda l'importo delle prestazioni familiari loro concesse. Il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili costituisce una discriminazione e viola il diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale ([regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)) e di libera circolazione dei lavoratori ([regolamento \(UE\) n. 492/2011](#) e [articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)).

Nel 2018 la Baviera ha introdotto un nuovo regime di assegni familiari per i residenti in Baviera con bambini piccoli (fino a 3 anni). Tale regime prevede che i cittadini dell'UE i cui figli risiedono in uno Stato membro in cui il costo della vita è inferiore a quello della Baviera ricevano solo una porzione ridotta di tale prestazione. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

#### **La Commissione decide di deferire l'ITALIA alla Corte di giustizia in relazione al diritto dei lavoratori mobili dell'UE di percepire le prestazioni familiari**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire l'**Italia** (INFR(2022)0322) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE per quanto riguarda le prestazioni familiari loro concesse. Il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili costituisce una discriminazione e viola il diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale ([regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)) e di libera circolazione dei lavoratori ([regolamento \(UE\) n. 492/2011](#) e [articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)). Nel marzo 2022 l'Italia ha introdotto un nuovo regime di assegni familiari per figli a carico ("Assegno unico e universale per i figli a carico"). In base a tale regime, i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare della prestazione. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## **6. Servizi finanziari**

(Per ulteriori informazioni: Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170; Marta Pérez-Cejuela – Tel. +32 229 63770)

### Lettere di costituzione in mora

#### **La Commissione invita la SPAGNA a garantire le libertà del mercato interno nei regimi pensionistici complementari nazionali**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** (INFR(2024)4009) in relazione a talune restrizioni introdotte dalla normativa nazionale nel settore dei regimi pensionistici aziendali o professionali e personali. Il divieto imposto dalla Spagna di contribuire ai regimi pensionistici aziendali o professionali e personali superando gli importi massimi deducibili a fini fiscali può essere in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali e con il diritto di stabilimento garantiti dai trattati. La procedura d'infrazione riguarda tale divieto in quanto può costituire un ostacolo nel mercato unico e limitare indebitamente l'accesso alle pensioni complementari, ma non contesta gli importi deducibili a fini

fiscali. Inoltre anche il fatto che la Spagna consenta il trasferimento dei diritti pensionistici personali nazionali, ma non transfrontalieri, in regimi pensionistici complementari può essere contrario alle libertà del mercato interno. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Spagna, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita l'UNGHERIA a recepire correttamente nell'ordinamento nazionale la direttiva antiriciclaggio**

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare all'**Ungheria** (INFR(2023)2098) in ragione del non corretto recepimento della direttiva antiriciclaggio. La prima lettera di costituzione in mora inviata all'Ungheria nel settembre 2023 riguardava la concessione di licenze ai prestatori di servizi per le attività virtuali. La Commissione ritiene ora altresì che il quadro giuridico ungherese non garantisca neppure la completezza del registro nazionale dei titolari effettivi dal momento che non include nel suo ambito di applicazione i fondi di private equity. Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Alcuni scandali legati a casi di riciclaggio hanno evidenziato la necessità di norme più severe a livello dell'UE. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull'UE nel suo complesso. Per tali motivi le norme dell'UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata, in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. La Commissione procede pertanto all'invio della lettera complementare di costituzione in mora all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita 9 Stati membri a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle modifiche della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Bulgaria** (INFR(2024)2175), **Spagna** (INFR(2024)2178), **Italia** (INFR(2024)2179), **Cipro** (INFR(2024)2176), **Lituania** (INFR(2024)2180), **Austria** (INFR(2024)2174), **Polonia** (INFR(2024)0036), **Portogallo** (INFR(2024)2185) e **Slovacchia** (INFR(2024)2186) per il non completo recepimento delle modifiche della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (**direttiva 2014/59/UE**, "BRRD") introdotte dal [regolamento \(UE\) 2022/2036](#), che riguardano il trattamento prudenziale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei gruppi bancari. Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2022/2036 alla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche sono importanti per garantire il pieno allineamento nell'UE alle norme del Consiglio per la stabilità finanziaria relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). In particolare, le modifiche sono necessarie per rispecchiare adeguatamente l'esposizione dei G-SII dell'UE alle loro filiazioni situate in paesi terzi e per migliorare ulteriormente la capacità dei più grandi gruppi bancari dell'UE di resistere agli shock finanziari. Le modifiche dovrebbero inoltre portare alla piena armonizzazione del trattamento prudenziale delle risorse interne per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle entità intermedie di un gruppo bancario; si tratta di un aspetto importante per la possibilità di risoluzione delle banche. Senza il recepimento di queste misure tecniche, ma importanti, non sarà possibile raggiungere il necessario livello di armonizzazione nel quadro unificato dell'UE per il settore bancario. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora a Bulgaria, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Austria, Polonia, Portogallo e Slovacchia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita la SPAGNA e il PORTOGALLO a completare l'attuazione del regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo**

Oggi la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla **Spagna** (INFR(2024)2187) e al **Portogallo** (INFR(2024)2188) per la mancata comunicazione alla Commissione delle norme in materia di sanzioni amministrative e di altre misure applicabili alle violazioni del regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo ([regolamento \(UE\) 2019/1238](#)). Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo è un regime pensionistico individuale volontario che offre ai consumatori un'opzione paneuropea con l'obiettivo di risparmiare per il periodo della pensione. Questo tipo di prodotto è concepito per offrire ai risparmiatori una scelta più ampia e offrire loro prodotti più competitivi, godendo nel contempo di una forte protezione dei consumatori. Potrebbe essere offerto da un'ampia gamma di fornitori di servizi finanziari quali compagnie di assicurazione, gestori di patrimoni, banche, talune imprese di investimento e alcuni fondi pensione aziendali. La Commissione procede all'invio di una lettera di

costituzione in mora alla Spagna e al Portogallo, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita la SVEZIA a conferire all'autorità di vigilanza finanziaria svedese il potere di vietare la negoziazione su un mercato regolamentato in caso di violazione della direttiva sulla trasparenza**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Svezia** (INFR(2024)4015) per il non corretto recepimento della direttiva sulla trasparenza ([direttiva 2004/109/CE](#)), in quanto non conferisce all'autorità di vigilanza finanziaria svedese il potere di vietare la negoziazione su un mercato regolamentato qualora essa constati o abbia fondati motivi di sospettare che siano state violate le disposizioni della direttiva sulla trasparenza o del diritto nazionale adottato conformemente a tale direttiva. La direttiva sulla trasparenza stabilisce norme per la comunicazione di informazioni periodiche e continue da parte delle società quotate sui mercati regolamentati dell'UE. Gli Stati membri sono tenuti a designare un'autorità amministrativa centrale competente incaricata di garantire l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della direttiva. Essa impone inoltre a ciascuna autorità competente di disporre di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Svezia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita la SVEZIA a recepire correttamente le nuove norme per la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Svezia** (INFR(2024)2195) per il mancato allineamento della sua legislazione alla [direttiva contabile](#), alla [direttiva sulla trasparenza](#) e alla [direttiva sulla revisione legale dei conti](#), come modificata dalla [direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità](#). Quest'ultima introduce nuove norme per la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese, che si applicano a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, a seconda delle dimensioni dell'impresa. Le misure nazionali di recepimento adottate dalla Svezia impongono alle imprese di iniziare a comunicare le informazioni per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° luglio 2024 o in data successiva. Ciò non è in linea con la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, in quanto la Svezia applica con 6 mesi di ritardo gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Così facendo la Svezia rischia di creare condizioni di disparità tra le imprese dell'UE nei diversi Stati membri.

La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Svezia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### Pareri motivati

### **La Commissione invita 12 Stati membri a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a **Belgio** (INFR(2024)0006), **Bulgaria** (INFR(2024)0013), **Spagna** (INFR(2024)0047), **Italia** (INFR(2024) 0074), **Cipro** (INFR(2024)001), **Lituania** (INFR(2024)0079), **Ungheria** (INFR(2024)0067), **Paesi Bassi** (INFR(2024)0103), **Austria** (INFR(2024)0000), **Polonia** (INFR(2024)0111), **Portogallo** (INFR(2024)0117) e **Finlandia** (INFR(2024)0059) per il non completo recepimento della direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti.

L'obiettivo principale della [direttiva 2021/2167](#) è consentire ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti di operare in tutta l'Unione europea, salvaguardando nel contempo con fermezza i diritti dei debitori. La direttiva prevede, ad esempio, che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti agiscano in buona fede, in modo equo e professionale con i debitori e comunichino con loro in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato a Belgio, Bulgaria, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Finlandia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

## 7. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170; Saul Goulding – Tel. +32 229-64735)

### Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita i Paesi Bassi ad allineare le loro norme in materia di tassazione dei fondi di investimento al diritto dell'UE.

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi (INFR 2024/4017) per la mancata estensione del regime olandese di riduzione del prelievo fiscale ai fondi di investimento esteri, che sono comparabili ai fondi di investimento nazionali. Il diritto dei Paesi Bassi prevede una riduzione dell'imposta sui dividendi che viene versata dai fondi di investimento sui dividendi che essi percepiscono da società di cui detengono azioni, mediante una detrazione dell'imposta versata dalla società olandese che distribuisce i dividendi. Tale riduzione è concessa in ragione dell'imposta sui dividendi dovuta (e di analoghe imposte estere). A differenza dei fondi di investimento olandesi, i fondi di investimento esteri non possono compensare l'imposta sui dividendi che viene versata dalle società olandesi sui dividendi che distribuiscono e che i fondi di investimento esteri successivamente ridistribuiscono ai propri investitori. Pertanto il regime olandese di riduzione del prelievo fiscale rende meno interessante per i fondi di investimento esteri prestare i loro servizi agli investitori olandesi e investire in azioni di società con sede nei Paesi Bassi. La Commissione ritiene pertanto che il regime limiti la libera circolazione dei capitali, il che è vietato in linea di principio dall'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in quanto il regime olandese causa una differenza di trattamento a scapito dei fondi di investimento di altri Stati membri dell'UE e degli Stati SEE. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### Deferimenti alla Corte di giustizia

#### **La Commissione invita il BELGIO a eliminare le condizioni discriminatorie in relazione all'esenzione fiscale delle remunerazioni dei depositi di risparmio**

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il **Belgio** (INFR(2015)4212) alla Corte di giustizia dell'UE per il mantenimento di condizioni discriminatorie durante l'applicazione dell'esenzione fiscale delle remunerazioni dei depositi di risparmio. La Commissione ritiene che il sistema di esenzione fiscale applicato dal Belgio ai redditi da depositi di risparmio imponga condizioni discriminatorie per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo per quanto riguarda l'accesso al mercato bancario belga e pertanto sia contrario alla libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE e articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo). La Corte di giustizia dell'UE ha confermato la violazione della suddetta libertà da parte del diritto belga l'8 giugno 2017 e il 27 marzo 2023, a seguito di procedure pregiudiziali. La Commissione ha inviato un parere motivato al Belgio nel luglio 2023. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

## 8. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Anna Wartberger – Tel. +32 229 82054)

### Lettere di costituzione in mora

#### **La Commissione invita 17 Stati membri ad applicare correttamente i sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Bulgaria** (INFR(2024)2075), **Cechia** (INFR(2024)2026), **Danimarca** (INFR(2024)2086), **Estonia** (INFR(2024)2087), **Irlanda** (INFR(2024)2090), **Spagna** (INFR(2024)2088), **Croazia** (INFR(2024)2024), **Italia** (INFR(2024)2091), **Lettonia** (INFR(2024)2092), **Ungheria** (INFR(2024)2076), **Malta** (INFR(2024)2093), **Austria** (INFR(2024)2085), **Polonia** (INFR(2024)2027), **Portogallo** (INFR(2024)2094), **Romania** (INFR(2024)2095), **Slovacchia** (INFR(2024)2028) e **Finlandia** (INFR(2024)2089) per la non corretta applicazione di alcune disposizioni dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea del cielo unico europeo (SES). I regolamenti sul cielo unico europeo ([regolamento \(CE\) n. 549/2004](#) e [regolamento](#)

([CE](#) n. 550/2004) impongono agli Stati membri di ripartire i costi comuni tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali in modo proporzionale sulla base di una metodologia trasparente. Gli Stati membri devono inoltre includere nei loro piani di miglioramento delle prestazioni sistemi di incentivi a sostegno del conseguimento degli obiettivi prestazionali. I problemi individuati riguardano il livello o la ripartizione inadeguati dei costi addebitati alle compagnie aeree e gli incentivi finanziari insufficienti per i prestatori di servizi. Oltre a incidere sulle entrate dei fornitori di servizi di navigazione aerea, l'attuazione non corretta delle norme dell'UE ha un impatto anche sul livello delle tariffe corrisposte dalle compagnie aeree in quanto clienti di tali fornitori di servizi. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora ai 17 Stati membri elencati sopra, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **La Commissione invita l'ITALIA e il LUSSEMBURGO a istituire un regime di sanzioni efficace per il cielo unico europeo**

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** (INFR(2024)2190) e al **Lussemburgo** (INFR(2024)2191) per la mancata istituzione di un regime di sanzioni efficace e proporzionato relativo al quadro normativo del cielo unico europeo istituito dal [regolamento \(CE\) n. 549/2004](#). In Italia il regime di sanzioni non comprende integralmente i progetti comuni, né i sistemi di prestazioni e di tariffazione. In Lussemburgo il regime non si applica agli utenti dello spazio aereo, ad altri portatori di interessi del settore della gestione del traffico aereo (ATM) né ai progetti comuni. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia e al Lussemburgo, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

*Lettera di costituzione in mora complementare ex art. 258 TFUE*

### **La Commissione invita l'UNGHERIA e la SVEZIA a tenere il passo con l'attuazione del piano d'azione europeo per la gestione del traffico aereo**

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare all'**Ungheria** (INFR(2023)2054) e alla **Svezia** (INFR(2023)2060) per la mancata attuazione di tutte le soluzioni tecniche previste a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ([regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/116 della Commissione](#)). Entrambi gli Stati membri hanno fornito informazioni supplementari nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora iniziale inviata dalla Commissione il 14 luglio 2023. Dopo aver riesaminato lo stato di attuazione in entrambi gli Stati membri, la Commissione ha concluso che sussistevano ancora preoccupazioni. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere complementari di costituzione in mora all'Ungheria e alla Svezia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

*Pareri motivati*

### **La Commissione invita la GERMANIA, la CROAZIA, l'UNGHERIA e l'AUSTRIA a rispettare le norme dell'UE in materia di voto all'interno della Commissione per il Danubio**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Germania** (INFR(2022)0246), alla **Croazia** (INFR(2022)0247), all'**Ungheria** (INFR(2022)0248) e all'**Austria** (INFR(2022)0245) per il mancato rispetto dell'obbligo imposto dai trattati UE quando vengono adottate, all'interno della Commissione per il Danubio, raccomandazioni su questioni che possono incidere su norme UE o modificarne la portata. Nel corso della sessione plenaria del 14 dicembre 2021, tali paesi hanno votato a favore di una decisione concernente il riconoscimento dei documenti degli equipaggi delle navi, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ([direttiva \(UE\) 2017/2397](#)) e della direttiva relativa alle misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ([direttiva \(UE\) 2021/1233](#)). I paesi in questione non erano stati autorizzati dal Consiglio dell'Unione europea e hanno pertanto violato la competenza esterna esclusiva dell'Unione e il principio di leale cooperazione. Il 15 luglio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a tali Stati membri, i quali hanno contestato la posizione della Commissione nelle loro risposte del 15 novembre 2022. Dopo aver esaminato le loro argomentazioni, la Commissione ribadisce che la Germania, la Croazia, l'Ungheria e l'Austria hanno violato l'articolo 4, paragrafo 3, TUE sulla leale cooperazione, l'articolo 3, paragrafo 2, TFUE sulla competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali e l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE sulla procedura di sospensione dell'applicazione di un accordo. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Germania, alla Croazia, all'Ungheria e all'Austria, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la

Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

## 9. Economia digitale

(Per ulteriori informazioni: Thomas Regnier – Tel. +32 229 91099; Patricia Poropat – Tel. +32 2 298 04 85)

### Lettere di costituzione in mora

#### **La Commissione invita il BELGIO, la SPAGNA, la CROAZIA, il LUSSEMBURGO, i PAESI BASSI e la SVEZIA a conformarsi al regolamento dell'UE sui servizi digitali**

Oggi la Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a **Belgio** (INFR(2024)2164), **Spagna** (INFR(2024)2165), **Croazia** (INFR(2024)2166), **Lussemburgo** (INFR(2024)2168), **Paesi Bassi** (INFR(2024)2163) e **Svezia** (INFR(2024)2169). Questi Stati membri non hanno designato le autorità competenti, i cosiddetti coordinatori dei servizi digitali, ai fini dell'attuazione del [regolamento sui servizi digitali](#), o non hanno autorizzato tali autorità a svolgere i compiti richiesti dal regolamento, o entrambi gli aspetti. Il regolamento sui servizi digitali mira a rendere più sicuro lo spazio online. Gli Stati membri avevano tempo fino al 17 febbraio 2024 per designare tali autorità a norma del regolamento sui servizi digitali. I coordinatori dei servizi digitali vigilano sugli intermediari online (come le piattaforme online) stabiliti nei loro territori e rappresentano il primo punto di contatto per le persone e le imprese ai fini della risoluzione dei reclami relativi a tali intermediari. Gli Stati membri dispongono di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di risposte soddisfacenti, quest'ultima potrà decidere di emettere pareri motivati.

#### **La Commissione invita l'IRLANDA a conformarsi al regolamento dell'UE sulla governance dei dati**

Oggi la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Irlanda** (INFR(2024)2189) per la mancata designazione delle autorità competenti per l'attuazione del [regolamento sulla governance dei dati](#). Il regolamento sulla governance dei dati facilita la condivisione dei dati tra i diversi settori e i diversi Paesi dell'UE a vantaggio delle persone e delle imprese, rafforza la fiducia nella condivisione dei dati stabilendo norme per la neutralità degli intermediari di dati, stimola la condivisione volontaria dei dati e agevola il riutilizzo di determinati dati detenuti dal settore pubblico. Il regolamento è applicabile dal 24 settembre 2023. Le autorità competenti sono incaricate della registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati (l'altruismo dei dati consente a cittadini e imprese di dare il loro consenso/la loro autorizzazione alla messa a disposizione dei dati che generano per obiettivi di interesse generale, ad esempio progetti di ricerca medica) e della notifica dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. L'Irlanda dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze rilevate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **La Commissione invita l'ITALIA a rispettare la libera prestazione di servizi in combinato disposto con la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti**

Oggi la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** (INFR(2017)4092) in quanto la legge italiana sul diritto d'autore e sui diritti connessi non rispetta la libera prestazione di servizi, quale definita nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti ([direttiva 2014/26/UE](#)). La Commissione invita l'Italia a porre rimedio all'esclusione generale delle entità di gestione indipendenti dalla prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE ha sottolineato che la legislazione italiana costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto esclude le entità di gestione indipendenti di altri Stati membri dalla prestazione di servizi di gestione dei diritti d'autore in Italia. L'Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

\*Aggiornato il 25 luglio alle 12:47

INF/24/3228



Contatti per la stampa:

[Ewelina JUSZCZAK](#) (+32 2 299 17 45)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)

Related media

 [Entrance to the Berlaymont building](#)